



COMUNE DI VILLAVERLA

Provincia di Vicenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 29/2021 del 29/04/2021

Class. 4.3
Fasc. N.4/2021

OGGETTO: CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE PUBBLICHE DESTINATE A MERCATI - APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2021.

L'anno **duemilaventuno**, addì **ventinove** del mese di **Aprile**, alle ore **19:00** presso la sede Municipale si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Sindaco Ruggero Gonzo e con la partecipazione del Segretario Comunale Gaetano Emanuele.

Sono presenti i signori:

<u>Cognome e Nome</u>	<u>Qualifica</u>	<u>Presente</u>	<u>Assente</u>
GONZO RUGGERO	Sindaco	X	
GRESELIN MARIA CRISTINA	Assessore	X	
COSTALUNGA ANDREA	Assessore	X	
DE PERON ENRICO	Assessore	X	
BOSCATO CINZIA	Assessore	X	

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare l'argomento in oggetto.

Oggetto: CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE PUBBLICHE DESTINATE A MERCATI - APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2021.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34, stabilisce che *"Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;
- la Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1, commi da 816 a 836, così dispone: *"A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi"*;
- secondo il comma 817 della Legge 160/2019 succitata, *"Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe"*;
- i successivi commi da 837 a 845 stabiliscono che *"A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285."*

DATO ATTO CHE:

- con deliberazione n. 50 del 30/12/2020 il Consiglio Comunale ha approvato il Regolamento per la disciplina del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;
- con deliberazione consiliare n. 51 del 30/12/2020 è stato approvato altresì il Regolamento per la disciplina del canone di concessione per l'occupazione delle aree pubbliche destinate a mercati;

EVIDENZIATO che i predetti regolamenti rinviano alla Giunta Comunale la definizione e l'approvazione delle tariffe dei canoni sopra indicati, e ritenuto ora di dover procedere come disposto dalla normativa vigente;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *"Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione"*;

VISTO l'art. 30, comma 4, del D.L. 22.03.2021, n. 41, il quale ha disposto che per l'esercizio 2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 degli enti locali è ulteriormente differito al 30 aprile 2021;

RILEVATO che:

- l'art. 6, comma 1, del succitato Regolamento per la disciplina del canone di concessione per l'occupazione delle aree pubbliche destinate a mercati prevede che *"Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale, il canone da applicare agli operatori commerciali titolari di posto fisso è ridotto secondo quanto determinato con deliberazione della Giunta Comunale nei limiti indicati all'art. 1, comma 843 della L. 27/12/2019 n. 160"*;
- il secondo periodo del comma 843 dell'art. 1 della legge 27/12/2019 n. 160 dispone che *"Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione dal 30 al 40 per cento sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente."*
- risulta pertanto opportuno determinare la riduzione del 40% per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale;

RITENUTO di determinare in € 26,00 l'importo dei diritti di urgenza relativi alle affissioni di manifesti per l'esecuzione del servizio di affissione entro le 48 ore dalla consegna del materiale;

RITENUTO necessario, ai fini di garantire l'invarianza del gettito come stabilito dall'art. 1 comma 817 della Legge n. 160/2019, procedere all'approvazione dei coefficienti da applicare alle tariffe standard annua e giornaliera, stabilite dai commi 826, 827, 841 e 842 della L. 160/2019, per determinare le tariffe per l'anno 2021;

VISTI i sotto elencati allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

- allegato A), relativo ai coefficienti per la determinazione delle tariffe di occupazione del suolo pubblico;
- allegato B), relativo ai coefficienti per la determinazione delle tariffe per la diffusione di messaggi pubblicitari;
- allegato C), relativo alle tariffe per l'occupazione delle aree pubbliche destinate a mercati;

CONSIDERATO che:

a) l'art. 31, comma 3, del del vigente Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria stabilisce che per le annualità successive a quella del rilascio della concessione o presentazione della dichiarazione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno;

b) l'art. 7, comma 1, del vigente Regolamento per la disciplina del canone di concessione per l'occupazione delle aree pubbliche destinate a mercati dispone che il canone per il periodo di occupazione dell'anno di riferimento dovuto dal titolare di una concessione con posteggio fisso deve essere corrisposto in rate semestrali di pari importo scadenti il 30 aprile e il 31 ottobre di ogni anno;

c) il termine indicato al precedente punto a), già scaduto, si pone in largo anticipo rispetto al 30 aprile 2021, termine ultimo stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 e, conseguentemente, per l'approvazione delle tariffe relative al canone in esame;

d) il termine indicato al precedente punto b) per il pagamento della prima rata semestrale coincide con il termine stabilito dall'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, per deliberare le tariffe del canone unico di che trattasi;

RITENUTO necessario, per l'anno 2021, differire al 30 giugno 2021 la scadenza di pagamento rispetto a quanto stabilito dall'art. 31, comma 3, del succitato Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, e al 30 giugno 2021 la prima scadenza stabilita dall'art. 7, comma 1, del sopra richiamato Regolamento per la disciplina del canone di concessione per l'occupazione delle aree pubbliche destinate a mercati, anche in considerazione del perdurare della situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 e della necessità di allentare le difficoltà anche finanziarie per i cittadini e le imprese;

PRESO ATTO che le modifiche regolamentari sono di competenza del Consiglio Comunale, tuttavia, stante l'attuale contesto, occorre procedere con urgenza demandando all'Organo esecutivo l'approvazione del differimento dei termini di pagamento delle succitate scadenze;

PRECISATO che la presente deliberazione di Giunta Comunale è caratterizzata dalla temporaneità degli effetti del provvedimento, correlata anche al perdurare dello stato di emergenza sanitaria e finanziaria;

RICONOSCIUTI i requisiti d'urgenza e di straordinarietà del provvedimento da adottare, tenuto conto anche della straordinarietà ed imprevedibilità degli eventi epidemici senza precedenti tutt'ora in corso;

VISTE le sentenze n. 4435 e n. 4436 del Consiglio di Stato del 23 luglio 2018 le quali, in funzione del preordinato fine di rispettare i vincoli di bilancio, riconoscono alla Giunta Comunale la facoltà di intervenire in materia di tributi locali in situazioni di obiettive e dichiarate ragioni di urgenza, con la successiva ratifica da parte del Consiglio Comunale;

DATO ATTO che la presente deliberazione, relativamente al differimento dei termini di scadenza per effettuare il pagamento, sarà sottoposta alla ratifica del Consiglio Comunale nella prima seduta utile;

DATO ATTO altresì che, per quanto riguarda il termine del 30 giugno 2021, il medesimo sarà da intendere differito in allineamento con quanto in merito eventualmente stabilito da successivi interventi legislativi;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

CON votazione unanime e favorevole resa nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare per l'anno 2021 e per le motivazioni espresse in premessa, i sotto elencati allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:
 - **allegato A)**, relativo ai coefficienti per la determinazione delle tariffe di occupazione del suolo pubblico;
 - **allegato B)**, relativo ai coefficienti per la determinazione delle tariffe per la diffusione di messaggi pubblicitari;
 - **allegato C)**, relativo alle tariffe per l'occupazione delle aree pubbliche destinate a mercati;
2. di determinare la riduzione del 40% per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale;
3. di determinare in € 26,00 l'importo dei diritti di urgenza relativi alle affissioni di manifesti per l'esecuzione del servizio di affissione entro le 48 ore dalla consegna del materiale;

4. di dare atto che le tariffe di cui alla presente deliberazione entrano in vigore dal 01.01.2021;
5. relativamente all'anno 2021, di differire al 30 giugno 2021 la scadenza di pagamento rispetto a quanto stabilito dall'art. 31, comma 3, del vigente Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, e al 30 giugno 2021 la prima scadenza stabilita dall'art. 7, comma 1, del vigente Regolamento per la disciplina del canone di concessione per l'occupazione delle aree pubbliche destinate a mercati;
6. di dare atto che, per quanto riguarda il termine del 30 giugno 2021, il medesimo sarà da intendere differito in allineamento con quanto in merito eventualmente stabilito da successivi interventi legislativi;
7. di dare atto altresì che la presente deliberazione, relativamente al differimento dei termini di scadenza per effettuare il pagamento, sarà sottoposta alla ratifica del Consiglio Comunale nella prima seduta utile;
8. di dichiarare, con separata e unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni, attesa la necessità di dare seguito con tempestività ai successivi adempimenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
Ruggero Gonzo

(Documento firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Gaetano Emanuele

(Documento firmato digitalmente)

Allegato A) TARIFFE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO					
	COEFFICIENTE CAT. 1^	COEFFICIENTE CAT. 2^	TARIFFE CAT. 1^	TARIFFE CAT. 2^	
TARIFFA STANDARD ANNUA L. 160/2019 ART. 1 COMMA 826 € 30,00					
SUOLO GENERICO	0,730	0,365	21,90	10,95	
SOPRA/SOTTOSUOLO SUOLO	0,730	0,365	21,90	10,95	
DEHOR – SEDIE E TAVOLI	0,511	0,256	15,33	7,68	
ATTIVITA' EDILE	0,584	0,292	17,52	8,76	
BANCHI AMBULANTI	0,438	0,219	13,14	6,57	
CAVI E CONDUTTURE SERVIZI PUBBLICA UTILITA' COME DA COMMA 831 L. 160/2019: TARIFFA FORFETTARIA PER UTENZA € 1,50 CON MINIMO DI € 800,00					
TARIFFA STANDARD GIORNALIERA L. 160/2019 ART. 1 COMMA 827 € 0,60					
SUOLO GENERICO	0,833	0,417	0,50	0,25	
SOPRA/SOTTOSUOLO	0,833	0,417	0,50	0,25	
DEHOR – SEDIE E TAVOLI	0,362	0,181	0,22	0,11	
ATTIVITA' EDILE	1,334	0,667	0,80	0,40	
BANCHI AMBULANTI	0,300	0,150	0,18	0,09	
SPETTACOLI VIAGGIANTI	0,278	0,139	0,17	0,08	
MANIFESTAZIONI	0,833	0,417	0,50	0,25	
FIERE	0,667	0,334	0,40	0,20	

Allegato B) TARIFFE PUBBLICITA'

TIPOLOGIE MEZZI PUBBLICITARI – ZONA SINGOLA

TARIFFA STANDARD ANNUA L.160/2019 ART. 1 COMMA 826 € 30,00

TARIFFA STANDARD GIORNALIERA L.160/2019 ART. 1 COMMA 827 € 0,60

DESCRIZIONE	COEFFICIENTE ANNUO	TARIFFA 2021 ANNUA	COEFFICIENTE GIORNALIERO	TARIFFA 2021 GIORNALIERA
MEZZO PUBBL. OPACO <=1 MQ	0,379	11,360		
MEZZO PUBBL. OPACO >1 E <=5,5 MQ	0,379	11,360		
MEZZO PUBBL. OPACO >5,5 E <=8,5 MQ	0,568	17,040		
MEZZO PUBBL. OPACO >8,5 MQ	0,757	22,720		
MEZZO PUBBL. LUM. <=1 MQ	0,757	22,720		
MEZZO PUBBL. LUM. >1 E <=5,5 MQ	0,757	22,720		
MEZZO PUBBL. LUM. >5,5 E <=8,5 MQ	0,947	28,410		
MEZZO PUBBL. LUM. >8,5 MQ	1,136	34,090		
PANNELLO LUM. <= 1 MQ	0,826	24,790		
PANNELLO LUM. > 1 MQ	1,446	43,383		
DISTRIBUZIONE VOLANTINI			3,450	2,070
STRISCIONI <=1 MQ			1,262	0,757
STRISCIONI >1 E <=5,5 MQ			1,262	0,757
STRISCIONI >5,5 E <=8,5 MQ			1,893	1,136
STRISCIONI >8,5 MQ			2,524	1,515
AFFISSIONE MANIFESTI			0,172	0,103

DIRITTI DI URGENZA PER LE AFFISSIONI DI MANIFESTI € 26,00 (per l'esecuzione del servizio di affissione entro 48 ore dalla consegna del materiale)

Allegato C) TARIFFE MERCATO

TARIFFA BASE GIORNALIERA L.160/2019 ART. 1 COMMA 842 € 0,60

TIPOLOGIE	COEFFICIENTE	TARIFFA 2021	TARIFFA FISSA AL GIORNO
BANCHI BENI DUREVOLI	0,567	0,227	
BANCHI PRODUTTORI AGRICOLI	0,416	0,167	
BANCHI ALIMENTARI	0,646	0,258	
SPUNTISTI			7,00

